

Pubblicato il 16/09/2025

N. 16288/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06338/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale **6338 del 2021**, integrato da motivi aggiunti, proposto da Angela Barbaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, in persona **del** legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Samengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Annarita Neccia, Tiziana Gatta, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo

- della graduatoria delle prove scritta e pratica pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda in data 10/05/**2021** e della medesima graduatoria pubblicata

nuovamente (sempre sul sito web) in “rettifica” in data 12/05/**2021**– nonché dei relativi atti di approvazione delle stesse – contenente l'elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale **del** “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di 45 posti di Assistente Amministrativo cat. C, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea*”, di cui al Bando pubblicato (in estratto) nella G.U. n.90 **del** 15/11/2019 e sul BURL n.82 **del** 10/10/2019 (testo integrale), nella parte in cui “non ammette” la ricorrente all'orale e la esclude dal Concorso con voto alla prova scritta di 20/30;

- della deliberazione n. 1286 **del** 17/12/2020 con cui è stata disposta la “rimodulazione” dei posti messi a concorso da n. 45 unità a n. 20 unità (come proposto dalla Direzione Aziendale) e nominata la Commissione incaricata di sovrintendere allo svolgimento **del** suddetto concorso;

- dei quiz e dei relativi punteggi assegnati dalla Commissione alla ricorrente per la prova scritta, a seguito dei quali la stessa è stata esclusa dal concorso, prelevati dall'area personale **del** sito web dall'Amministrazione nonché prodotti in screenshot nel presente atto;

- degli atti e dei verbali dagli estremi ignoti relativi alla prova scritta svolta dalla ricorrente e all'esito della quale la stessa ha riportato il punteggio di 20/30 ed è stata ingiustamente esclusa dalla prova orale e dal concorso;

- degli atti e dei verbali dagli estremi ignoti con cui la Commissione ha introdotto per la prova scritta svolta dal 5/05/**2021** al 7/05/**2021** “nuovi e diversi” criteri di valutazione e introdotto “domande di Diritto Costituzionale” tra i quesiti della prova scritta proposti ai candidati;

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente **del** procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione a seguito dell'istanza di accesso dell'11/06/**2021** e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della odierna ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- **del** verbale n.2 **del** 3/05/**2021** recentemente conosciuto in data 2/07/**2021**, con cui la Commissione ha preso atto di quanto concordato con la RTI N&C S.r.l. / Fastweb S.p.A. per la creazione della piattaforma concorsuale, della lettera di invito al concorso e disposto “nuovi e diversi” criteri di valutazione per la prova scritta e per quella pratica;
- **del** verbale n.3 **del** 3/05/**2021** recentemente conosciuto in data 2/07/**2021**, con cui la Commissione ha rinnovato i criteri di valutazione per la prova scritta e per quella pratica nonché consegnato al referente della RTI N&C S.r.l. / Fastweb S.p.A. la “pen drive” con tutte le domande delle prove introducendo tra le stesse “domande di Diritto Costituzionale”;
- **del** verbale n.4 e 5 recentemente conosciuti in data 2/07/**2021** e relativi alle prove scritta e pratica svolte la mattina e il pomeriggio **del** 5/05/**2021**;
- **del** verbale n.6 e 7 recentemente conosciuti in data 2/07/**2021** e relativi alle prove scritta e pratica svolte la mattina e il pomeriggio **del** 6/05/**2021**;
- **del** verbale n.8 e 9 recentemente conosciuti in data 2/07/**2021** e relativi alle prove scritta e pratica svolte la mattina e il pomeriggio **del** 7/05/**2021**;
- **del** verbale n.1 **del** 30/03/**2021** recentemente conosciuto in data 2/07/**2021**, con cui la Commissione ha preso atto di quanto disposto dalla “*lex specialis*” relativa al Concorso in oggetto confermando le date di svolgimento delle prove;
- della graduatoria finale di merito pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda – unitamente alla deliberazione n.766/**2021** – in data 15/07/**2021**, contenente l'elenco dei candidati vincitori e idonei **del** concorso indetto dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea per la copertura a tempo pieno e determinato di 20 posti di Assistente Amministrativo cat. C, di cui al Bando pubblicato (in estratto) sulla G.U. n.90 **del** 15/11/2019 e sul BURL n.82 **del**

10/10/2019 (testo integrale);

- della deliberazione n.766 **del** 14/07/**2021**, pubblicata sul sito istituzionale in data 15/07/**2021**, con cui il Direttore Generale dell'Azienda ha deliberato – sulla base della proposta presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. – di approvare gli atti e in particolare la suddetta graduatoria di merito **del** concorso pubblico per n.20 posti di Assistente Amministrativo Cat.C, con le ulteriori determinazioni ivi inclusa quella di *“procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati a decorrere dal 01.09.2021”*;

- della proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. e dei pareri favorevoli resi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario entrambi atti presupposti alla deliberazione n.766 **del** 14/07/**2021** nonché della proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. quale atto presupposto alla deliberazione n.649 **del** 4/06/**2021**;

- di tutti i successivi atti di pubblicazione della delibera n.766 **del** 14/07/**2021** e della graduatoria di merito **del** concorso in oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- di tutti gli ulteriori e successivi atti di assunzione dei candidati vincitori **del** concorso in oggetto, che l'Azienda si è impegnata ad assumere a decorrere dal prossimo 1/09/**2021** come indicato nella deliberazione n.766 **del** 14/07/**2021**.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato **del** giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. - Con bando pubblicato nella G.U. n. 90 **del** 15/11/2019 e sul BURL n. 82 **del** 10/10/2019, l'Azienda ospedaliera Universitaria Sant'Andrea ha indetto un *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di 45 posti di Assistente Amministrativo cat. C, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea”*.

L'avviso pubblico prevedeva l'articolazione **del** concorso in tre prove: scritta, pratica e orale.

L'odierna ricorrente ha partecipato alla indicata procedura concorsuale e svolto la prova scritta e pratica, risultando, a seguito della pubblicazione della graduatoria “non idonea” con conseguente esclusione dal colloquio orale conclusivo e dal concorso. Segnatamente ha riportato ha ottenuto il punteggio di 20/30, di poco inferiore alla soglia minima indicata dal Bando di 21/30.

Avverso tale determinazione è insorta con il ricorso giurisdizionale oggetto **del** presente scrutinio, affidato ai seguenti motivi di censura:

1. Violazione di legge, della “lex specialis”, degli artt. 3, 97 Costituzione per il mancato rispetto dei principi di “par condicio” tra candidati, del principio di affidamento, d'imparzialità e trasparenza della procedura selettiva; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento di fatti: nella parte in cui la commissione ha modificato i criteri di valutazione della prova scritta previsti nel bando e illegittimamente introdotto domande di diritto costituzionale (prova di resistenza della ricorrente), prevedendo il bando, al contrario, quali materie oggetto d'esame “diritto amministrativo e legislazione sanitaria nazionale e regionale”.

In particolare, si deduce che, proprio a causa delle (due) domande errate in materia di diritto costituzionale, la ricorrente non è riuscita a raggiungere la sufficienza, ottenendo un risultato di un punto inferiore alla soglia minima

fissata;

2. Violazione di legge, dell'art.12 DPR n.487/1994, "lex specialis", degli artt. 3, 97 Costituzione per il mancato rispetto dei principi di "par condicio" tra candidati, del principio di affidamento, imparzialità e trasparenza della procedura selettiva; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento di fatti: nella parte in cui l'azienda ha modificato i criteri di valutazione della prova scritta previsti nel bando e illegittimamente introdotto la decurtazione del punteggio di 0,25 per ogni risposta errata.

Detta penalità - a causa della quale la ricorrente, che ha risposto in modo corretto a 22 domande su 30, ha ottenuto il punteggio di 20/30, di poco inferiore alla sufficienza indicata dal Bando in 21/30 – sarebbe stata introdotta nel programma informatico di correzione dei quiz installato nei Tablet utilizzati per la prova a totale insaputa dei candidati, che non sarebbero pertanto stati debitamente informati.

Con decreto n. 3461 **del** 19 giugno **2021** è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente.

L'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, costituitasi in resistenza, ha chiesto il rigetto **del** ricorso perché inammissibile e comunque infondato, cui parte ricorrente ha replica con memoria insistendo per l'accoglimento **del** ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 3794 **del** 9 luglio **2021** è stata respinta la domanda cautelare.

Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti, riproponendo i medesimi motivi di censura articolati nell'atto introduttivo **del** giudizio.

All'udienza straordinaria **del** 20 giugno 2025, svolta da remoto, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.

II. – Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.

Si controverte della legittimità della procedura concorsuale relativa alla copertura 45 posti di assistente amministrativo Cat. C, per le esigenze dell'azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea, cui ha partecipato la ricorrente, risultando non idonea all'esito della prova scritta.

In particolare, detta candidata, su 30 domande ha risposto a ventidue domande in maniera corretta e alle rimanenti otto in modo errata, conseguendo - tenuto conto della penalità di 0,25 punti applicata per ogni risposta errata - complessivamente un punteggio di 20/30 punti, inferiore al punteggio minimo richiesto per accedere alla prova orale, di 21/30.

Il gravame è volto a contestare il suddetto punteggio conseguito all'esito della prova scritta, che sarebbe illegittimo perché i quesiti a risposta multipla conterrebbero domande afferenti ad elementi di diritto costituzionale, materia non ricomprese tra quelle indicate nel bando ai fini **del** concorso. Il punteggio assegnato sarebbe altresì illegittimo perché la Commissione d'esame avrebbe introdotto - "a totale insaputa dei candidati" - la penalità di 0,25 punti per ogni risposta sbagliata.

In particolare, con il primo motivo di doglianza **del** ricorso introduttivo, la parte censura l'inserimento nei test di cinque quesiti di diritto costituzionale, malgrado il bando individuasse, invece, quali materie oggetto d'esame esclusivamente quelle di "*diritto amministrativo e legislazione sanitaria nazionale e regionale*".

Al riguardo, in primo luogo, si contesta la fondatezza della tesi della presunta estraneità rispetto alle materie previste dal bando di concorso delle due domande errate, concernenti rispettivamente la delegificazione e la tutela della sfera religiosa.

In particolare, si evidenzia che l'istituto della delegificazione, concernendo le fonti normative di natura regolamentare, i c.d. "regolamenti delegati", costituisce invero oggetto di trattazione nell'ambito dello studio **del** diritto amministrativo, annoverato dalla *lex specialis* tra le materie oggetto di esame.

Quanto alla pertinenza della domanda in materia di sfera religiosa, il richiamo alla Costituzione, contenuto nel quesito, non determina l'esclusiva riconducibilità della domanda nell'alveo **del** diritto costituzionale, potendo rientrare l'argomento in questione nel nucleo delle conoscenze di diritto pubblico di base richieste a un candidato che partecipi ad un concorso per posti dell'area amministrativa.

Impregiudicate le considerazioni che precedono, il Collegio rileva altresì, in linea con quanto evidenziato nell'ordinanza cautelare, che le censure dirette a contestare cinque quesiti di diritto costituzionale, asseritamente incongruenti con l'oggetto delle prova scritta **del** concorso, appaiono, in ogni caso, inammissibili, rimarcando, al riguardo, la contraddittorietà della posizione della ricorrente, la quale, da un lato, rivendica il voto favorevole dei tre quesiti di diritto costituzionale cui ha risposto correttamente, dall'altro, contesta i soli due quesiti di diritto costituzionale cui ha risposto in maniera errata.

Peraltro, anche a voler non considerare le risposte errate fornite in relazione ai due quesiti di diritto costituzionale con risposta errata, il punteggio complessivo della prova scritta sostenuta dalla ricorrente sarebbe incrementato di soli 0,50 punti, portandosi da 20/30 a 20,50/30, che è comunque inferiore al punteggio minimo individuato di 21/30. Quindi, anche se si decurtano dal punteggio complessivo della prova scritta i punti delle relative penalità ($2 \times 0,25 = 0,50$) l'istante non conseguirebbe alcuna utilità sostanziale (non potendo, in alcun modo, l'eventuale annullamento della domanda comportare anche l'auspicata attribuzione al candidato interessato

del punteggio, “*di punti 1*”, previsto per ciascuna risposta esatta).

Il primo motivo di diritto articolato nel ricorso introduttivo **del** giudizio è, dunque, infondato.

Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente ha contestato la previsione della Commissione di una penalità di 0,25 per ogni risposta errata fornita dal candidato.

Al riguardo, il Collegio osserva che si tratta di un criterio affidato alla discrezionalità della Commissione, peraltro stabilito e sanzionato prima dell’inizio delle operazioni di valutazioni.

Invero, nella riunione **del** 3 maggio **2021** (v. relativo verbale, All. 2 alla memoria dell’Azienda sanitaria resistente **del** 1° luglio **2021**) la Commissione d’esame - preso atto, tra l’altro, della creazione di una piattaforma concorsuale, in cui importare le istanze dei candidati e caricare le prove di esame con disposizione randomica, attraverso una password criptata - fermi restando i punteggi massimi (30 prova scritta, 20 pratica e 20 orale) previsti dal bando per ogni singola prova, ha stabilito i seguenti specifici punteggi da attribuire:

- *prova scritta* per la domanda esatta punti 1 (uno) - domanda senza risposta punti 0 (zero) – domanda sbagliata punti -0,25 (meno zero virgola venticinque);

- *prova pratica* punti 2 (due) per ogni risposta esatta e nessuna penalizzazione nel caso di risposta errata/omessa.

Inoltre, nel giorno della prima delle sessioni d’esame, in data 5 maggio **2021**, cui ha partecipato la ricorrente (v. relativo verbale di cui all’Allegato 4 alla memoria della p.a. resistente **del** 1° luglio **2021**) “*dopo una breve presentazione del Presidente della Commissione, dr. Daniele Aguzzi, prende la parola il rappresentante della società RTI n&c S.r.l. / Fastweb Spa [cui è stato affidato un servizio di gestione completa della procedura concorsuale, ndr], Dr.Guido Bellelli, che espone ai*

candidati lo svolgimento delle prove, così come già precisato nel verbale n. 2 del 3 maggio 2021.

In particolare, il Dr. Guido Belelli comunica a tutti i candidati la tempistica di svolgimento delle prove, ovvero 31 minuti per la prova scritta e 15 minuti per la prova pratica (...)

IDONEITA' PROVA SCRITTA 21/30 Risposta corretta 1 punto

Risposta errata -0,25 punti

Risposta omessa zero

IDONEITÀ PROVA PRATICA 14/20 (...)".

Tale comunicazione è stata ripetuta per tutte le sessioni d'esame cui sono stati sottoposti tutti i candidati.

Quanto sopra ricostruito dimostra la non veridicità di quanto affermato sul punto da parte ricorrente, visto che il criterio in contestazione è stato previsto dalla Commissione prima dell'inizio delle prove di valutazione e comunicato ai candidati all'inizio di ogni prova scritta, in disparte ogni considerazione sui profili di inammissibilità delle censure dirette a contestare la penalità di 0,25 per ogni risposta negativa ai quesiti somministrati per mancata impugnazione **del** verbale della Commissione di concorso con il quale è stato individuato il contestato criterio di valutazione delle prove concorsuali.

In ogni caso, quanto alla facoltà della Commissione di stabilire i criteri attraverso i quali ripartire il punteggio complessivo previsto dal bando la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che *"I criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, dovendo tuttavia, in tale ultimo caso, essere fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità"* (T.A.R. Lazio, sez. III, 08/10/2021, n. 10360), precisando che *"i criteri di valutazione devono essere determinati prima della valutazione delle prove, senza che ci sia un termine specifico. Questo per evitare, ad esempio, che la*

conoscenza degli esiti di prove precedenti possa condizionare il punteggio da attribuire ad un determinato candidato.

Implicito sostegno alle conclusioni raggiunte, si ricava dal principio espresso da Cons. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1850: Nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice non ha l'obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che l'esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell'imparzialità e della par condicio nelle operazioni di correzione degli elaborati, e non ad agevolare i candidati nello svolgimento di una prova di esame qualitativamente migliore” (Cons. Stato, sez. VI, 15/03/2023 n. 2742).

Sicché, in definitiva, la circostanza che l'elenco dei partecipanti fosse già noto alla Commissione, allorché la medesima, nell'esercizio della discrezionalità tecnica di competenza, ha dettagliato e graduato i criteri di valutazione, non è in grado di per sé (ovvero in assenza di più pregnanti elementi atti a dimostrare effettivamente un distorto esercizio **del** potere di spettanza da parte dei Commissari) di arrecare quel *vulnus* alla *par condicio* dei concorrenti, denunciato dalla ricorrente (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27/03/2023 n. 121)

Nel merito, peraltro, il criterio valutativo adottato deve essere ritenuto legittimo, corrispondendo ad una prassi comunemente seguita nei concorsi pubblici.

Anche il secondo motivo di censura in esame è, dunque, destituito di fondamento, con conseguente reiezione **del** ricorso.

III. - Con i motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti ad essa presupposti per le ragioni già esplicitate nel ricorso principale, che pertanto possono essere respinti alla luce delle considerazioni sopra svolte.

IV. - Conclusivamente, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, deve essere

respinto, in quanto infondato.

V. - Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio **del** giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Ricchiuto, Presidente FF

Antonietta Giudice, Referendario, Estensore

Pierluigi Tonnara, Referendario

L'ESTENSORE
Antonietta Giudice

IL PRESIDENTE
Giovanni Ricchiuto

IL SEGRETARIO